

# COMUNE DI MONTEGROTTO TERME PROVINCIA DI PADOVA



## PIANO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera del C.C. n. 56 del 29 novembre 2005.  
Modificato con delibera del C.C. n. 21 del 27 aprile 2010  
Modificato con delibera di C.C. n. 24 del 27 maggio 2014  
Modificato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del C.C.  
n. 17 del 20 novembre 2015

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il Consiglio Comunale approva il Piano del commercio su aree pubbliche per l'individuazione dei mercati, delle fiere, dei posteggi isolati e delle aree destinate al commercio in forma itinerante.
2. Il Piano, avente validità triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo piano, si compone del regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche e delle planimetrie relative alle varie aree del territorio comunale destinate al commercio su aree pubbliche.
3. Il regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nel territorio comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10, dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e dagli indirizzi regionali di programmazione approvati con Delibera di Giunta Regionale n. 1902 del 20.07.2001 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Piano viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, acquisito il parere delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

### **CAPO I MERCATO**

### **Art. 2 - Tipologia del mercato, giornata ed orari di svolgimento.**

1. Il mercato comunale è stato istituito con atto del Consiglio Comunale n. 55 in data 15.05.1980.
2. Il mercato è periodico a cadenza settimanale e ha luogo nella giornata di giovedì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
3. Nel mercato possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.
4. I concessionari di posteggio entro le ore 8.30, devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.
5. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 6.00 e sgombrare il posteggio prima delle ore 13.00 se non a causa di forti intemperie oppure in caso di comprovata necessità o forza maggiore (in tali ipotesi ogni operatore è tenuto a facilitare il transito di sgombero).
6. Entro le ore 15.00 tutti i concessionari di posteggio debbono avere sgombrato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.

### **Art. 3 - Localizzazione e configurazione del mercato.**

1. L'area di mercato, strutturata in posteggi su area scoperta, è quella configurata nella planimetria (allegato A) al presente regolamento, dalla quale si evidenziano:

**ubicazione:** piazza mercato;

**superficie complessiva della piazza:** mq 26.000;

**superficie complessiva dei posteggi:** mq 7533;

**totale posteggi:** n. 192;

**settori merceologici:**

- n. 15 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per il **settore alimentare**;
- n. 172 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per il **settore non alimentare**;
- n. 5 posteggi riservati ai **produttori agricoli**: 3 per il settore alimentare e 2 per il settore non alimentare) di cui al D.Lgs. 18.05.2001, n. 228 che esercitano la vendita dei prodotti provenienti, in misura prevalente, dalle rispettive aziende;

2. Nella planimetria allegata sono altresì indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la superficie complessiva;
- l'area destinata al settore alimentare ed a quello non alimentare;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi, nonché dei posteggi riservati ai produttori agricoli;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

#### **ART. 4 - Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita.**

1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature, devono essere collocati nello spazio appositamente indicato nella planimetria e tracciato sulla pavimentazione.
2. In qualsiasi circostanza deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento (ambulanze, Vigili del Fuoco, P.S. ecc.).
3. E' vietato creare fronti comuni di vendita tra più operatori concessionari di posteggi contigui, anche se di medesima titolarità.
4. I concessionari di posteggio non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata, né occupare spazi comuni riservati al transito.
5. E' consentito agli operatori mantenere nel posteggio i veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio. In caso ciò non fosse possibile, dovranno essere posteggiati in altra area idonea fuori dal mercato.

#### **Art. 5 - Modalità di tenuta e consultazione della pianta organica del mercato.**

1. L'Ufficio Commercio tiene a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, la planimetria del mercato, con l'indicazione dei posteggi individuati con i numeri arabi, il registro dei posteggi assegnati, dei rispettivi titolari e della superficie in uso, con l'indicazione del numero e della data di ogni concessione.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del registro e delle planimetrie di cui sopra e di darne comunicazione alla Regione secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, della L.R. n. 10/2001.
3. Copia della planimetria e del registro dei concessionari è depositata presso il Comando di Polizia Locale per il servizio di vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata all'U.L.S.S. (Servizio di Igiene Pubblica) competente per territorio.

## **Art. 6 - Certificazione delle assenze e delle presenze**

1. Il personale del Comando di Polizia Locale provvede, in occasione del mercato settimanale, ad annotare il numero ed il nome e cognome (o la ragione sociale) degli operatori presenti e di quelli assenti.
2. I concessionari di posteggio non presenti entro l'orario di inizio delle operazioni di vendita, non potranno più accedere al mercato della giornata e saranno perciò considerati assenti.
3. E' compito dell'Ufficio Commercio tenere a disposizione degli interessati, un registro delle assenze dal mercato degli operatori concessionari di posteggio e di aggiornarlo, mensilmente, sulla base delle segnalazioni del Comando di Polizia Locale.
4. Il mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 4 mesi in ciascun anno solare, comporta la revoca dell'autorizzazione. Sono fatti salvi i casi di assenza per malattia o gravidanza; tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa.

## **Art. 7 - Modalita' di assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente liberi, ai precari**

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione all'orario di inizio del mercato, sono assegnati giornalmente agli operatori precari aventi titolo. Dopo le ore 8.30, l'Agente di P.L. procede al rilievo degli assenti e alla conseguente assegnazione provvisoria dei posteggi.
2. L'operatore precario è tenuto a comunicare al competente ufficio commercio l'autorizzazione che intende utilizzare come titolo per partecipare. Al momento della spunta, l'operatore precario comunica sempre al Vigile presente i dati identificativi della ditta e dell'autorizzazione di riferimento, di tipo A) con posteggio o di tipo B) itinerante. Non è consentito ad una stessa persona presentarsi alla spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui.
3. Gli operatori precari dovranno, all'atto della spunta, essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.
4. L'assegnazione dei posteggi ai precari avviene sulla base di apposite graduatorie redatte dall'Ufficio Commercio, distinte per i diversi settori: alimentare, non alimentare e produttori agricoli.
5. Per gli operatori dei settori alimentare, non alimentare, l'assegnazione giornaliera dei posteggi disponibili avviene in base all'ordine di posizione in graduatoria, il quale è definito dando la priorità:
  - all'operatore che vanta il maggior numero di presenze al mercato di Montegrotto Terme riferite al settore di appartenenza, quale che sia la sua residenza, nazionalità o specializzazione merceologica. A tal fine si precisa che la presenza del precario al mercato viene computata in ragione della sua effettiva presenza fisica al momento della spunta, all'inizio delle operazioni, indipendentemente dal fatto che lo stesso abbia poi potuto o meno svolgere l'attività commerciale, fatto salvo il caso in cui ciò non sia dipeso da una sua precisa rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
  - all'operatore che vanta maggiore anzianità di attività desumibile dalla data di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene considerata la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di

operatori già iscritti all'ex Registro Ditte, si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.

6. Qualora l'operatore precario assegnatario di posteggio non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.
7. Non è consentito sommare le presenze maturate con riferimento a più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
8. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio al mercato di Montegrotto T. può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di due autorizzazioni con relativa concessione di posteggio decennale. Può essere quindi utilizzata un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio in un altro mercato o un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
9. A far data dall'entrata in vigore della L.R. 06.04.2001, n. 10, la mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato come precario, comporta il conseguente azzeramento delle presenze effettuate.
10. La graduatoria dei precari è tenuta dall'Ufficio Commercio e viene aggiornata mensilmente.

#### **Art. 8 - Modalità di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli.**

1. I posteggi riservati ai produttori agricoli e temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione all'orario di inizio del mercato, sono assegnati giornalmente agli operatori precari aventi titolo ed appartenenti alla medesima categoria di produttori agricoli.
2. L'assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli avviene secondo il criterio del più alto numero di presenze al mercato e, in secondo ordine, sulla base della maggiore anzianità di attività come produttore agricolo come risultante dal R.E.A. In caso di parità si procede per sorteggio.
3. In mancanza di produttori agricoli precari, i posteggi liberi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica.

#### **Art. 9 - Procedure per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A.**

1. Le autorizzazioni per il commercio su area pubblica possono essere rilasciate esclusivamente a persone fisiche o a società di persone. Non possono, pertanto, essere titolari di autorizzazioni per il commercio su area pubblica le società semplici, le società di capitali, le cooperative con fini mutualistici ed ogni altra forma societaria e associativa diversa dalle società in nome collettivo, in accomandita semplice e dalle imprese familiari.
2. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114, deve essere inviata al Comune ove si trova il posteggio, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax. La stessa può essere presentata direttamente presso l'ufficio protocollo del Comune che

- appone la data di deposito. Per le domande inviate tramite raccomandata a/r, si ha riguardo al timbro postale di spedizione.
3. La domanda deve essere spedita, trasmessa o depositata entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco dei posteggi liberi.
  4. Essa va redatta secondo le modalità indicate nel facsimile che verrà pubblicato di volta in volta nello stesso BUR.
  5. La spedizione, la trasmissione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda. Nel facsimile saranno indicati quelli che sono considerati i dati essenziali.
  6. Il Comune, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98, entro 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione, assegnando i posteggi liberi presenti nell'ambito del mercato secondo la graduatoria, unica per ciascun settore merceologico, redatta sulla base dei criteri di seguito riportati in ordine:
    - a) maggior numero di presenze al mercato effettuate dal richiedente come operatore precario, a partire dalla data di entrata in vigore dell'abrogata L. 28.03.1991, n. 112; in caso di subingresso, verranno computate anche le presenze al mercato dell'operatore che ha ceduto la propria azienda al richiedente;
    - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte, si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
    - c) ordine cronologico di presentazione della domanda.
  7. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia nel termine massimo di 60 giorni fissato per il rilascio delle autorizzazioni.
  8. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, fino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.
  9. La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati nel BUR; dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio, la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria.
  10. Le presenze al mercato effettuate come operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, non costituiscono titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato.
  11. Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione il Comune provvede a rilasciare anche la concessione decennale del posteggio.
  12. Lo scambio consensuale dei posteggi, appartenenti allo stesso settore merceologico, tra due titolari nello stesso mercato, può avvenire solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa vigente.

## **Art. 10 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi ai produttori agricoli.**

1. I posteggi riservati ai produttori agricoli non possono essere in numero superiore al 4% (arrotondato all'unità superiore) dei posteggi esistenti nel mercato settimanale.
2. Ferma restando la durata decennale della concessione di posteggio anche per i produttori agricoli, la sua validità potrà essere limitata, in ragione della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati mensilmente, purché complessivamente non inferiori a 2 mesi e non superiore a 6 mesi.
3. La domanda per ottenere la concessione di un posteggio da parte dei produttori agricoli, deve essere inviata al Comune dove si trova il posteggio, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax. La stessa può essere presentata anche a mano presso l'ufficio protocollo del Comune che appone la data di deposito. Per le domande inviate tramite raccomandata a/r, si ha riguardo al timbro postale di spedizione.
4. La domanda deve essere spedita, trasmessa o depositata entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione, all'albo pretorio del Comune, dei posteggi disponibili destinati ai produttori agricoli.
5. La domanda dovrà indicare le generalità, l'indirizzo, il codice fiscale del richiedente se impresa individuale, la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale nonché i dati relativi al legale rappresentante in caso si tratti di società di persone.
6. Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98. Dovrà inoltre essere allegato idoneo documento comprovante la qualità di produttore agricolo.
7. L'assegnazione dei posteggi disponibili avviene sulla base di una graduatoria redatta secondo i criteri di seguito indicati nell'ordine:  
maggior numero di presenze effettuate dall'operatore richiedente a titolo precario, per posteggi della medesima categoria di quelli in concorso;  
maggior anzianità di attività come produttore agricolo, quale risultante dal R.E.A.  
ordine cronologico di presentazione della domanda.
8. Anche per i produttori agricoli vale la regola secondo la quale le presenze al mercato effettuate come operatore precario, utilizzate come titolo per l'assegnazione di un posteggio, non costituiscono titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato.
9. Per i produttori agricoli vige l'obbligo di porre in vendita prodotti provenienti, in misura prevalente, dalla propria azienda.

## **Art. 11 - Posteggi liberi.**

1. Qualora al mercato dovessero risultare dei posteggi liberi, il Comune è tenuto ad informare la Regione, indicando, per ogni posteggio da assegnare, la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore merceologico, la cadenza del mercato in cui è inserito ed infine, se si tratta di posteggio annuale o stagionale.
2. La Regione, sulla base dei dati forniti dai Comuni, pubblica almeno ogni 4 mesi nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto l'elenco dei posteggi liberi.
3. Il Comune ha la facoltà di utilizzare gli spazi relativi a posteggi resisi liberi allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione degli stessi. In tal caso, procede alla loro soppressione e utilizza gli spazi per le suddette esigenze.

## **Art. 12 - Migliorie.**

1. Il Comune, prima di comunicare alla Regione i dati relativi ai posteggi liberi sul mercato, provvede, su richiesta degli interessati, a migliorare la posizione di altri operatori già titolari di un posteggio al mercato, assegnando uno o più dei posteggi resisi liberi nell'ambito dello stesso settore merceologico.
2. A tale scopo, qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di posteggio, nell'ambito del mercato, il competente ufficio commercio, provvederà ad informare gli operatori tramite apposita comunicazione che sarà affissa all'albo pretorio del Comune e notificata a mano agli operatori presenti al mercato.
3. Gli interessati avranno a disposizione quaranta giorni di tempo a decorrere dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della comunicazione, per presentare domanda di miglioria.
4. La domanda potrà essere inviata al Comune tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure presentata direttamente presso l'ufficio protocollo del Comune che apporrà la data di deposito. Per le domande inviate tramite raccomandata si avrà riguardo al timbro postale di spedizione.
5. L'assegnazione avverrà sulla base di una graduatoria redatta tenendo conto dei seguenti criteri:
  - a) anzianità di titolarità di posteggio al mercato, rilevabile dagli atti in possesso dell'Ufficio Commercio e da idonea documentazione prodotta dai soggetti interessati, considerando anche il trasferimento per subingresso;
  - b) in caso di parità, anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte). Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte, si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.C9 ordine cronologico di presentazione della domanda.
6. Per ciascuno di coloro che seguono in graduatoria ci sarà la possibilità di andare ad occupare il posteggio lasciato libero dall'operatore che precede.

## **Art. 13 - Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato.**

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi, si dovrà provvedere alla riassegnazione dei posteggi già dati in concessione, mentre per le eventuali nuove autorizzazioni troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 9 e 10 del presente regolamento.
2. L'Ufficio commercio provvederà ad informare le associazioni di categoria e gli operatori concessionari di posteggio dell'intervento di ristrutturazione o di spostamento del mercato e dell'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà trasferito il mercato.
3. La riassegnazione dei posteggi avverrà sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria redatta nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) anzianità di partecipazione al mercato, escluso il periodo di precariato, rilevabile dagli atti in possesso dell'Ufficio Commercio e da idonea documentazione prodotta dai soggetti interessati. Nel determinare l'anzianità di partecipazione al mercato si considerano i subingressi sino a risalire al titolare originario del posteggio;



- b) in caso di parità, anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte). Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte, si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
4. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione di cui al precedente comma saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.

#### **Art. 14 - Richiamo alle modalità di subingresso.**

1. Il subingresso ad altro soggetto che avvenga a seguito di morte del titolare, cessione o affidamento in gestione dell'attività commerciale, comporta il passaggio al subentrante della concessione decennale di posteggio e della relativa autorizzazione all'esercizio. L'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.
2. La cessione o l'affidamento in gestione dell'azienda commerciale, possono realizzarsi unicamente mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono contenere espressamente l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione ceduta, dei posteggi ad essa collegati, nonché delle priorità acquisite con la stessa.
3. L'autorizzazione in originale del cedente deve essere consegnata al Comune contestualmente alla presentazione della domanda di subingresso.
4. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione al REA. Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione. L'operatore che trasferisce la gestione o la proprietà dell'azienda per atto tra vivi deve indicare, nel relativo contratto, il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento all'autorizzazione afferente allo specifico ramo d'azienda.
5. Trovano applicazione, in caso di subingresso, le disposizioni di cui all'art. 6 della L.R. n. 10 del 06.04.2001.
6. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della L.R. 06.04.2001, n. 10, ogni ditta operante al mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone, regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

#### **Art. 15 - Richiamo alle modalità di pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico (COSAP) e della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (ARSU).**

1. Le concessioni annuali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono assoggettabili al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

#### **Art. 16 - Richiamo delle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari.**

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla disciplina fissata dall'Ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002, nonché dalla L. 283/62 e

relativo regolamento di attuazione n. 327/80 e successive modificazioni, che indicano i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per la vendita dei prodotti alimentari su area pubblica.

2. La normativa attribuisce i compiti di vigilanza e di controllo agli organismi a ciò istituzionalmente preposti.
3. La violazione delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore.

#### **Art. 17 - Divieti e modalita' per l'esercizio dell'attivita' di vendita**

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio dato loro in concessione provvedendo, al termine delle operazioni di vendita, a raccogliere i rifiuti in sacchetti a perdere per poi depositarli negli appositi contenitori.
2. Il posteggio non deve mai rimanere incustodito: il titolare può comunque farsi sostituire da persona di fiducia, sia esso un dipendente, un collaboratore familiare o altro, purché avente regolare rapporto di lavoro con la ditta stessa.
3. Presso il posteggio va conservato l'atto autorizzatorio in originale, da esibire agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta.
4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi, derivanti da doveri e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
5. Gli operatori hanno l'obbligo di allestire il banco di vendita secondo criteri di decoro e ordine. La parte sottostante il piano di esposizione della merce deve essere coperta con un telo che arrivi fino al suolo.
6. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD ed altro, sempre che il volume sia tale da non arrecare disturbo agli altri operatori ed ai residenti.
7. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, devono essere collocate ad un'altezza dal suolo di almeno 2 m e non possono sporgere oltre 1,50 metri dalla verticale del limite di allineamento.
8. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a metri 2.
9. I prodotti esposti per la vendita devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, così come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 114/98.
10. Al fine di tutelare il consumatore, l'operatore che pone in vendita indumenti usati, oltre al rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza per la vendita di oggetti usati e di quelle relative agli aspetti igienico sanitari, deve collocarli separatamente dagli altri, deve darne adeguata pubblicità, evidenziando con cartelli ben visibili gli indumenti usati posti in vendita.

#### **Art. 18 - Sanzioni pecuniarie, sospensione, decadenza e revoca dell'atto di concessione decennale di posteggio.**

1. La sorveglianza al mercato è riservata alla Polizia Locale.
2. La definizione, così come l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 29, commi 1 e 2 del D.Lgs. 114/98, spetta al Responsabile del Comando di Polizia Locale, che provvede a stabilire anche le eventuali pene accessorie.
3. Le violazioni al presente regolamento, non punibili in base all'art. 29, 1° e 2° comma del D.Lgs. 114/98 in quanto non attinenti l'aspetto commerciale, sono punite con la

sanzione pecuniaria da euro 25 a euro 500, applicata con il criterio della progressività. In particolare è punito con tale sanzione chi:

- a) non rispetta gli orari per l'installazione delle attrezzature di vendita e per lo sgombero dell'area al termine delle operazioni di vendita;
  - b) occupa una superficie di posteggio superiore rispetto a quella autorizzata;
  - c) crea fronti comuni di vendita tra più posteggi contigui;
  - d) viola le disposizioni dell'art. 17 del presente Regolamento riguardanti l'esercizio dell'attività di vendita;
  - e) non paga in tutto o in parte la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani così come previsto dal Relativo Regolamento.
4. Il mancato o parziale versamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico alle scadenze previste è causa di decadenza della concessione decennale. La decadenza viene dichiarata dal Responsabile del Settore Attività Produttive - Patrimonio con provvedimento motivato che dispone i termini e le modalità di sgombero dell'area.
  5. Il Responsabile del Settore Attività Produttive - Patrimonio può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni nei casi previsti dall'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 114/98.
  6. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
    - a) non inizi l'attività entro 6 mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, fatta salva la concessione di una proroga non superiore ai 6 mesi per comprovata necessità, su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza;
    - b) decada dalla concessione di posteggio per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a 4 mesi in ciascun anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia o gravidanza. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa. Nel caso di società le assenze per le cause sopra indicate possono essere riferite solo al legale rappresentante, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.
    - c) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 114/98.
  7. Il Responsabile del Settore Attività produttive - Patrimonio, accertata una delle fattispecie di cui al precedente comma, la contesta all'interessato fissando un termine per le controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.
  8. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione, il relativo proprietario decade dal diritto di reintestazione.
  9. Il rinnovo della concessione decennale di posteggio è automatico, salvo rinuncia presentata dal concessionario sei mesi prima della scadenza. In sede di rinnovo il Settore Attività Produttive - Patrimonio verifica la permanenza in capo all'operatore dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione.
  10. La comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata al Sindaco allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione.
  11. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'ufficio protocollo del Comune.

## **Art. 19 - Calendario annuale dei mercati**

1. Il Comune entro il 30 settembre di ogni anno, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 10/2001, predispose il calendario annuale del mercato.
2. Le deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva previste per il commercio fisso dalla L.R. 28.12.1999, n. 62, per le città a prevalente economia turistica, trovano applicazione anche per il commercio su aree pubbliche.
3. Pertanto è possibile lo svolgimento del mercato settimanale anche nei giorni festivi se, per tali giorni, l'ordinanza adottata annualmente dal Sindaco prevede la deroga alla chiusura dei negozi e delle altre attività di vendita al dettaglio.

## **CAPO II POSTEGGI ISOLATI**

### **Art. 20 - Posteggi isolati e piazze morte**

1. Ai posteggi isolati e alle "piazze morte" istituite nel territorio comunale si applicano, in quanto compatibili, le medesime regole fissate per la disciplina del commercio al mercato (capo I del presente regolamento).
2. Spetta al Responsabile del Settore Attività Produttive – Patrimonio la determinazione, con apposito provvedimento, degli orari di vendita relativi a ciascun posteggio isolato e alle "piazze morte", sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale e dopo aver acquisito il parere degli operatori titolari di posteggio.
3. I posteggi isolati presenti nel territorio comunale, individuati nelle planimetrie (allegati B- C - D) sono i seguenti:

#### **POSTEGGIO MEZZAVIA (All. B)**

**ubicazione:** Via Mezzavia, incrocio con la strada che porta alla Chiesa.

**superficie del posteggio:** mq 16,50

**settore merceologico:** alimentare

**tipologia:** prodotti ittici

**periodicità:** nei giorni di mercoledì e sabato per tutti i mesi dell'anno

**orario:** 8.30 – 13.00

#### **POSTEGGIO PIAZZA I°MAGGIO (All. C)**

**ubicazione:** Piazza I° maggio

**superficie del posteggio:** mq 100

**settore merceologico:** non alimentare

**tipologia:** libri

**periodicità:** giornaliera nei mesi di giugno, luglio, agosto

**orario:** massimo 13 ore tra le 9.00 e le 22.00

#### **POSTEGGIO PIAZZA MERCATO (All. D)**

**ubicazione:** Piazza mercato

**superficie del posteggio:** mq. 50,00

**settore merceologico:** alimentare con somministrazione di alimenti e bevande

**tipologia:** angurie a fette e bibite

**periodicità:** giornaliera nei mesi di giugno, luglio, agosto

**orario:** massimo 15 ore tra le 9.00 e le 24.00

### **CAPO III FIERA**

*(Abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27.05.2014)*

### **CAPO IV COMMERCIO ITINERANTE**

#### **Art. 30 - Modalità di rilascio dell'autorizzazione di tipo b, per il commercio in forma itinerante**

1. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente, se persona fisica, o di ubicazione della sede legale, se società di persone.
2. La domanda di rilascio si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della medesima. L'autorizzazione viene negata quando manchi alcuno dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 114/98.
3. Nel caso in cui la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al richiedente entro 10 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In caso di domanda irregolare il termine per il formarsi del silenzio assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
4. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
5. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al Comune in cui si è trasferito, il quale, entro 30 giorni, chiede al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione la documentazione relativa e provvede all'annotazione del cambio di residenza sull'autorizzazione, prendendo in carico l'intera posizione.
6. L'autorizzazione viene revocata qualora il titolare sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
7. Nel caso di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante rilasciate ad operatori divenuti irreperibili e cancellati dall'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) del D.P.R. 223/1989, viene pronunciata la decadenza per mancanza sopravvenuta dei requisiti di legge.
8. Nel caso di rilascio di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante a coloro che non sono ancora iscritti al registro delle imprese e senza posizione di partita IVA il Comune verifica che, entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione sia iniziata l'attività. L'effettivo inizio dell'attività è provato tramite la posizione di partita IVA, l'iscrizione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente, l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS. In mancanza anche di uno solo di tali elementi probatori, l'attività non si considera iniziata ed il Comune provvede alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.
9. Le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si applicano anche ai produttori agricoli.

#### **Art. 31 - Zone vietate**

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato, per motivi legati alla viabilità:

- nel centro cittadino, comprendente le seguenti strade: Piazza e viale Stazione, Corso delle Terme, via Aureliana e via Roma da piazza Roma alla rotatoria posta all'incrocio con Corso delle Terme, via Mezzavia;
- in un raggio di almeno 1.000 metri dal mercato settimanale, limitatamente alla giornata di giovedì ed agli orari di svolgimento dello stesso.

### **Art. 32 - Sanzioni**

1. La violazione grave e ripetuta dei divieti di cui al precedente art. 31 comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 114/98, ovvero la sanzione pecuniaria da € 2.582,28 a € 14.493,71 e la confisca delle attrezzature e della merce.

### **Art. 33 - Zone consentite**

1. Nelle strade classificate, ai sensi del vigente Codice della strada, nelle sotto indicate tipologie:
  - a) strade urbane di quartiere;
  - b) strade locali;è di norma consentito l'esercizio del commercio in forma itinerante, fermo restando che la sosta degli autoveicoli deve essere in ogni caso effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della L.R. 06.04.2001, n. 10 la sosta per l'esercizio del commercio in forma itinerante è consentita per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
3. L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
4. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale, su richiesta degli organi di vigilanza.

### **Art. 34 - Rappresentazione cartografica.**

1. Presso la Polizia Locale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante e quelle consentite.

### **Art. 35 - Vendite a domicilio.**

1. Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.

## **CAPO V AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE**

### **Art. 36 - Ambito di applicazione, indirizzi e modalità'**

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee per il commercio su aree pubbliche è soggetto agli indirizzi e modalità di cui al presente capo.

2. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:
  - in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
  - quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche, salvo l'effettuazione di mercati straordinari, per i quali vale la definizione e quanto previsto all'art. 7, comma 2, lett. e, della L.R. n. 10/01;
  - in occasione di festività, fiere mercato o sagre.
3. Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può avvenire anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
4. Il numero dei posteggi e, più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività, così come le merceologie ammesse e i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti di volta in volta dall'Organo comunale competente, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico.

#### **Art. 37 - Rilascio dell'autorizzazione temporanea in occasione di feste, sagre parrocchiali ed iniziative promozionali**

1. E' condizione preliminare al rilascio della concessione temporanea di occupazione del suolo pubblico la presentazione da parte di soggetti privati o la elaborazione da parte del Comune, di specifici progetti o iniziative nei quali vanno accuratamente evidenziate:
  - le finalità dell'iniziativa;
  - le specializzazioni merceologiche interessate;
  - gli spazi destinati al commercio su aree pubbliche e la loro localizzazione;
  - le modalità di organizzazione e di assegnazione delle aree di vendita ed il progetto di allestimento delle attrezzature;
  - l'eventuale elenco nominativo degli operatori per i quali si richiede l'ammissione.
2. Il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico equivale ad accettazione del progetto di iniziativa privata.
3. Il possesso da parte dei singoli operatori dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28 del D.Lgs. 114/98, sostituisce a tutti gli effetti, il rilascio dell'autorizzazione temporanea che potrà avvenire, su richiesta della parte interessata, solo a favore degli operatori non in possesso della predetta autorizzazione, semprechè iscritti al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98.

### **CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 38 - Rinvio a disposizioni di legge**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n. 114/98 e la L.R. n. 10/01.